



Cofinanziato
dall'Unione europea



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO**

"Giovan Battista MOSCATO"

87038 SAN LUCIDO (CS) Strada I

C.M. CSIC84100C - C.F. 86001330785 - Tel. 0982/81056 - Cod. Univoco: UFUVDN

e-mail: csic84100c@istruzione.it - Pec: csic84100c@pec.istruzione.it - Sito web: <https://www.icsanlucido.edu.it>

**AIDOCENTI CON CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO
AL DSGA
SEDE**

CIRCOLARE N. 79

OGGETTO: modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che la disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). a. Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF —Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato —prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'a. s. 2012/13;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto

previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 in particolare l'art. 38 che modifica art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007 stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge;

VISTA la Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021 che chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruita è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come: i. decesso; ii. iii. malattia e infortunio; risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta; iv. congedo obbligatorio per maternità o paternità;

CONSIDERATA la modalità di fruizione delle ferie: a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali: i. vacanze natalizie; ii. iii. vacanze pasquali; ponti e festività; iv. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate). 2. Ferie durante l'attività didattica: è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni: i. ii. le ferie devono essere state maturate la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione ;

VISTA la circolare ministeriale, prot. A00DGP/PER-75233 del 27.03.2025, dell'Ufficio VII della Direzione Generale per il personale scolastico con la quale, all'esito di una compiuta ricostruzione della normativa e degli ultimi approdi giurisprudenziali in materia, vengono fornite indicazioni operative al fine di evitare inutili aggravii di spesa all'Erario "nelle ipotesi di futuro contenzioso, verosimilmente, sfavorevole all'amministrazione";

CONSIDERATO che All'esito delle numerose segnalazioni pervenute sul sempre maggiore contenzioso avviato dal personale in oggetto con riferimento alla monetizzazione delle ferie non godute, in seguito agli arresti operati dalla Corte di Cassazione sia nell'anno 2022 che, più recentemente, nell'anno 2024, emerge la necessità di fornire una compiuta ricostruzione della fattispecie veniente in rilievo e delle conclusioni restituite dalla giurisprudenza richiamata dai Tribunali del lavoro che si sono pronunciati al riguardo.

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come noto, ha cristallizzato l'obbligo di fruizione delle ferie da parte del personale appartenente alla pubblica amministrazione.

CONSIDERATO che la ratio di tale disposizione è rinvenibile nelle superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica e, segnatamente, nell'inibizione della cd. monetizzazione delle ferie non godute in costanza di rapporto di lavoro, che, pertanto, «non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi».

CONSIDERATO che al fine di individuare i giorni di ferie spettanti, in primis, occorre menzionare come l'articolo 38, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dell'Istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021, riproducendo quanto già statuito dall'abrogato art. 19, comma 2, del precedente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, abbia sancito che «le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato»;

CONSIDERATO che in via generale, i docenti devono fruire delle ferie dovute nel periodo di sospensione delle lezioni, giusta art. 13 del CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007;

VISTO che sono da ricomprendersi nei summenzionati giorni di ferie dovuti anche i giorni di festività soppresse, considerato che sono regolati dall'art. 14 del CCNL 2007, quali riposo da fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica (cfr. Trib. Firenze 2.2.2022);

VISTO che con riferimento al periodo di godimento, l'art. 1, comma 54, legge n. 228 del 2012 dispone che «il

personale docente di tutti i gradi di istruzione fruiscie delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali».

VISTA l'ordinanza n. 16715/2024 della Corte di Cassazione che ha stabilito che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative);

CONSIDERATO che sulla questione si è già pronunciata la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 14268/2022, nel recepire i principi comunitari (Corte di Giustizia, sulle cause riunite C- 569/16 e C-570/16; causa C-619/16; causa C-684/16;

CONSIDERATO che la Suprema Corte ha stabilito che il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita;

VISTO che il nuovo CCNL, nella DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2, prevede, con riferimento alle ferie, come, sulla scorta delle circolari applicative dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, convertito nella legge n. 135 del 2012, le ferie non fruito siano monetizzabili al ricorrere delle seguenti condizioni:

1) cessazione del servizio; 2) nei casi - tassativamente previsti - in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

CONSIDERATO che i docenti con contratto fino al 30 giugno: a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni; b. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva;

CONSIDERATO che per i docenti con contratto fino al 31 agosto: a. non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CHE È PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO

INVITA

il personale assunto a tempo determinato al 30/06/2025 **a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni oppure anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.**

AVVISA

i docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse e all'indennità sostitutiva.

Ciò in quanto la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Anna Bruno
*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. N. 39/1993*